

Decreto N. 1411

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, 240;
- VISTO** il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;
- VISTO** il Regolamento generale di Ateneo dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare, mediante la predisposizione di un apposito Regolamento per il conferimento del titolo di "professore emerito" e di "professore onorario";
- PRESO ATTO** della delibera del Senato Accademico del giorno 29 aprile 2019;
- VISTA** la presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del giorno 30 aprile 2019;

EMANA

Il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento del titolo di "professore emerito" e di "professore onorario" in conformità con quanto disposto dall'art. 111 RD 31 agosto 1933 n. 1592 e dall'art. 15, comma 2, della Legge 18 marzo 1958 n. 311 e individua le attività che questi possono svolgere nell'ambito dell'Ateneo.

Articolo 2

Requisiti e procedura di conferimento del titolo

1. Il titolo di "professore emerito" può essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni. Ai fini del computo del periodo di servizio vengono tenuti in considerazione anche gli anni di servizio prestati in qualità di professore straordinario.
- Il titolo di "professore onorario" può essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni. Ai fini del computo del periodo di servizio vengono tenuti in considerazione anche gli anni di servizio prestati in qualità di professore straordinario.

2. Il titolo è attribuito dal Ministro, previa delibera del Senato Accademico, su proposta formulata dal Consiglio della Facoltà di afferenza del docente o dal Preside della Facoltà o dal Rettore, adeguatamente motivata tenendo conto della considerazione del docente da parte nella comunità accademica, della diffusione e innovatività della sua produzione scientifica, di eventuali incarichi di particolare prestigio ricoperti dall'interessato nonché della sua dedizione alla vita dell'Ateneo e del suo contributo alla sua gestione e alla sua crescita.
3. Il Senato accademico può acquisire preliminarmente, per il solo conferimento del titolo di Professore Emerito, il parere di tre revisori esterni, rappresentanti della comunità scientifica di appartenenza del docente, individuati dal Rettore, d'intesa con il Preside della Facoltà.
4. Le delibere della struttura di afferenza sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, nella composizione limitata alla prima fascia.
5. Il titolo acquisisce efficacia a seguito del Decreto Ministeriale di conferimento.
6. L'avvio della procedura deve avvenire entro un anno dal collocamento in quiescenza del docente interessato.

Articolo 3

Stato giuridico del "Professore emerito" e del "Professore onorario"

Al "Professore Emerito" e al "Professore Onorario" non competono particolari prerogative accademiche. Il Rettore può attribuire ad essi, in ragione della loro esperienza, particolari deleghe istituzionali o altri incarichi di interesse dell'Ateneo.

Articolo 4

Attività di ricerca

1. Il Professore Emerito od Onorario può continuare a svolgere le attività di ricerca nell'ambito della struttura cui afferisce compatibilmente con il rispetto della normativa vigente.
2. Il Professore Emerito od Onorario può partecipare ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività se previste dai rispettivi bandi.

Articolo 5

Attività didattica

Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Professore Emerito od Onorario può svolgere attività didattica, anche nei corsi ufficiali, previo conferimento di incarico a titolo gratuito od oneroso ove compatibile con le norme di legge, e può far parte commissioni di esame e di laurea o presiederle. Può insegnare anche nei corsi di Dottorato previa delibera del Collegio, nonché nei Master.

Articolo 6

Partecipazione agli organi

Il Professore Emerito od Onorario, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni della struttura di cui fa parte al momento del collocamento a riposo e a cui continua ad afferire. Se titolare di incarico di insegnamento, partecipa alle riunioni previste per i docenti titolari di contratto di insegnamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2019



Prof. Francisco Matte Bon